

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio	Presidente – rel. ed est.
dott. Sergio Centaro	Giudice
dott.ssa Laura Messina	Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso per L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO, ex art. 268 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, depositato nell'interesse di **CORRADO ITALO**, nato a Malvagna (ME) il 05.07.1928 (CF CRRTLI28L05E869L) e **LIDONNICI ROSA**, nata a Catania il 09.03.1935 (CF LDNRSO35C49C351W), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rita Camarda, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi "Prima Difesa" Segretariato Sociale del Comune di Maletto;

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata redatta dall'avv. Monica Giuffrida - professionista nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi - i documenti ad essa allegati e la relazione integrativa richiesta con decreto del 26.1.2024;

ritenuto che dalle relazioni emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione;

ritenuto che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi

"Prima Difesa" Segretariato Sociale del Comune di Maletto, nella persona del gestore della crisi già nominato, avv. Monica Giuffrida;

PQM

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ORDINA ai ricorrenti il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione dell'abitazione di cui appresso;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

ORDINA

la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione autorizzando i ricorrenti a detenere e ad utilizzare sino alla vendita l'immobile ove risiedono, sito in Giarre (CT), via Teatro, 133 (come catastalmente individuato nella relazione particolareggiata), nominando gli stessi quale custodi, obbligati a curarne l'ordinaria e diligente manutenzione;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico dei ricorrenti - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 - non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 680/2022 RGE;

che, in considerazione dei redditi complessivi dei ricorrenti, non residuano somme da destinare ai creditori;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi dalla data della presente sentenza, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 come 1^a lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto;

La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura dei ricorrenti, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.

Così deciso in Catania, 2.2.2024, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.
dott. Roberto Cordio